



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale Nord Est

Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna

Prot. n. 197/V – fasc. 3.015 D.G.T. NE
(da riportare in ogni corrispondenza)

Venezia, 5 febbraio 2013

AL SIG. DIRETTORE
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE
DI RAVENNA
DOTT. ING. ATTILIO SCARPIELLO

e, p.c.: UFFICI MOTORIZZAZIONE DELLA
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE
VENETO – FRIULI V.G. – TRENTINO A.A.
EMILIA ROMAGNA

LORO SEDI

Oggetto: revisioni periodiche o visite per reimmatricolazione ex art. 18 DM
17.12.2009 di autoveicoli e/o motoveicoli storici.

In riferimento a quanto indicato in oggetto sono pervenute, alla scrivente Direzione Generale Territoriale, alcune segnalazioni riguardanti il preteso obbligo di reimmatricolazione con conseguente sostituzione della targa posteriore del veicolo, in quanto in sede di visita, viene rilevata una possibile “riverniciatura” della targa stessa.


Orbene, pur rilevando che la manomissione della targa di un veicolo, viene sanzionata dal C.d.S. all’art. 100 c. 14, e che lo stesso illecito riveste addirittura rilevanza penale, si osserva quanto segue:

- a. pare che l’intenzione del proprietario di un veicolo storico sia, in genere, quella di migliorare la presunta perdita di visibilità della targa e ciò a scopi di legalità, per un migliore e più netto riconoscimento del veicolo, anche in caso di controllo da parte degli Organi di Polizia;
- b. il valore di un veicolo di interesse collezionistico, ma soprattutto il suo “pregio” storico-culturale, dipende fortemente dal fatto che sia dotato della propria targa originale, che denota una particolare collocazione nel periodo storico, mentre, al contrario una targa attuale, installata sullo stesso, apparirebbe come un’evidente “stonatura estetica”.

20 pie x
TRENTO

Alla luce di quanto sopra riportato, si sensibilizza l'attenzione ai casi di cui trattasi e si chiede di valutare con prudenza l'eventuale prescrizione di reimmatricolazione di tali veicoli, estendendo il provvedimento ai soli gravi casi di seria ed evidente manomissione (ad esempio modificazione delle cifre o della sigla provinciale, ecc), laddove venga accertato il dolo e la malafede.

Tanto si comunica e si confida in una scrupolosa attuazione di quanto disposto.


IL DIRIGENTE GENERALE
dott. ing. Giovanni LANATI